

Normativa

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola), nell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, trasfuso nell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 48 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, estende al personale docente dipendente da enti locali le norme dell'art. 508 citato (esclusi i commi 4 e 16) ed attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni, ricorribili al sindaco o al presidente della provincia che decidono in via definitiva.

Per le procedure di autorizzazione va applicato l'art. 53, comma 10 del D.Lgs. 165/2001 citato. Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende accordata se entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. Negli altri casi, la mancata adozione di un provvedimento esplicito equivale a diniego di autorizzazione. Con sentenza n. 129/1998 il TAR Piemonte ha affermato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'amministrazione in modo occasionale o non collidente con gli interessi dell'Amministrazione stessa non può essere negata se non con provvedimento motivato, che spieghi perché il dipendente richiedente non può svolgere l'incarico.

Circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione al compiuto assetto autonomistico decorrente dall'1/9/2000 a seguito dell'entrata in vigore del DPR 8 marzo 1999, n.275, essa è da ritenersi intestata al Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di cui al D.Lgs. 59/1998 mediante provvedimenti idonei a diventare definitivi (quindi insuscettibili di ricorso amministrativo) entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo (vedi artt. 14 e 16 del DPR 275/1999).

La durata dell'autorizzazione deve coincidere con il periodo in cui gli impegni orari restino immutati, dovendosi valutare la compatibilità di fatto.

La Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla finanziaria 1997), ha introdotto varie innovazioni all'impianto normativo preesistente, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l'art. 1, commi 56-60 ***ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di "svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo*** tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa". **La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.**

Eccezioni al divieto sono il part-time, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

La materia che concerne il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è disciplinata dall'O.M. n. 446 del 22/7/1997, emanata in applicazione delle norme del C.C.N.I./1995 e delle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1990 e n. 140/1997 ed integrata con l'O.AA. n. 55 del 13/2/1998. Anche l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 detta le norme pattizie sul tema, e specificamente il comma 9 stabilisce che "al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto".

Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità

Qui di seguito si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

A) Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta l'assoluta incompatibilità nei seguenti casi:

- attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);
- le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti, di cui si tratterà nel paragrafo 4).

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto e l'attività dev'essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.

L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali.

Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

B) Sono, invece, compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili); l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita; le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

C) Sono astrattamente compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati:

- gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;
- gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;
- le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;
- le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria;
- le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione;
- l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi;
- altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale;
- le libere professioni esercitate dal personale docente, alle condizioni di cui si dirà al paragrafo 4.

Ai fini della concreta individuazione di situazioni di incompatibilità può anche tornare utile la lettura della vasta giurisprudenza in materia, che qui si sintetizza:

- 1) *Attività non compatibili: insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 6/2/1985 n. 302 e VI, sent. 10/8/1989 n. 1080); gestore di farmacia (Cons. Stato, VI, 31/12/1984 n. 737); agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20/5/1982 n. 268); agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 9/8/1981 n. 510); titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 3/8/1989 n. 973); attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (Cons. Stato, V, 16/5/1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24/9/1993 n. 629); odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28/6/1994 n. 1080); cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24/10/1991 n. 705); lettore presso Università (TAR Umbria, n. 303/1991); titolare di agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 28/1/1998 n. 25).*
- 2) *Attività compatibili: attività libere di espressione artistica (musica, pittura, scultura), letteraria, giornalistica, pubblicistica (Cons. Stato, II, parere 14/1/1981 n. 1485); fotografo e grafico (Tar Veneto, 5/11/1981 n. 074); investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10/10/1983 n. 720); amministratore di condominio (Cons. Stato, VI,*

29/7/1991 n. 487); notaio (Cons. Stato, VI, 21/5/1984 n. 297); presidente di cassa rurale artigiana (Cons. Stato, VI, 21/1/1993 n. 68); medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. Stato, VI, sentenza 4/3/2003).

Anagrafe delle prestazioni

L'art. 24 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha previsto l'istituzione di un'anagrafe delle prestazioni, nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico. La Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 29/5/1998 contiene un riepilogo degli adempimenti da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche le scuole, che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti. Un secondo adempimento è quello concernente l'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti. Ai sensi dell'art. 53r comma 13 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni sono tenute a comunicare i compensi da esse direttamente erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati. La comunicazione dev'essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. L'indirizzo del sito internet è: www.perlapa.gov.it.

Sono esentati dalla disciplina i dipendenti che prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, i compensi derivanti da diritti d'autore, per le attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate.

La libera professione

Il divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994 citato trova un'unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicitata previa autorizzazione del Capo di Istituto.

La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti.

L'attività in parola dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione.

I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991.

Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.